

COMUNE DI PORDENONE

REGOLAMENTO
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 6 marzo 1995.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29.09.1997

Testo modificato entrato in vigore in data 01.01.1998

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 01.02.2010

(decorrenza dall'anno d'imposta 2010)

INDICE

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 1 –Oggetto	pag. 4
Art. 2 - Gestione del servizio e zone di applicazione	pag. 4
Art. 3 - Presupposto della tassa	pag. 5
Art. 4 - Esclusioni e condizioni particolari di tassabilità	pag. 5
Art. 5 - Soggetti passivi	pag. 6
Art. 6 - Parti comuni all'edificio	pag. 7
Art. 7 - Locali in multiproprietà	pag. 7
Art. 8 - Locali tassabili	pag. 8
Art. 9 - Aree tassabili	pag. 9
Art. 10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali	pag. 9
Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate	pag. 10
Art. 12 - Tassabilità delle aree scoperte	pag. 10
Art. 13 - Riduzioni di tariffa	pag. 11

TITOLO II

CARATTERISTICHE DELLA TASSA - ESENZIONI

RIDUZIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE

Art. 14 - Obbligazione tributaria	pag. 12
Art. 15 – Esenzioni	pag. 13
Art. 16 - Copertura delle esenzioni	pag. 13
Art. 17 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	pag. 13
Art. 18 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	pag. 14
Art. 19 - Gettito del tributo e costo di esercizio	pag. 14
Art. 20 - Tariffazione per il 1995	pag. 15

Art. 21 - Tariffazione dall'1.1.1996	pag. 15
Art. 22 - Comunicazioni dell'Azienda Speciale	pag. 15
Art. 23 - Unità immobiliari ad uso promiscuo	pag. 16
Art. 24 - Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 16

TITOLO III

DENUNCE - CONTROLLI - RIMBORSI

ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI

Art. 25 – Denunce	pag. 17
Art. 26 -Denuncia di variazione	pag. 18
Art. 27 - Adempimenti a carico di altri uffici	pag. 18
Art. 28 - Mezzi di controllo delle denunce da parte del Comune.	pag. 18
Art. 29 - Accertamento del tributo	pag. 19
Art. 30 - Riscossione del tributo	pag. 19
Art. 31 - Sgravi e rimborsi	pag. 20

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 32 - Il Funzionario responsabile	pag. 22
Art. 33 - Sanzioni ed interessi	pag. 22
Art. 34 – Contenzioso	pag. 22
Art. 35 - Disposizioni finali e transitorie	pag. 23
Art. 36 - Norma di rinvio	pag. 23

ALLEGATO “A”

Tariffe per l'anno 2010

pag. 24

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pordenone della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicato come "decreto 507/93".
2. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39 della legge 146/94, attuativa della legge comunitaria, i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 4 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 (allegato B) del regolamento.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali, e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani dall'art. 39 della legge 146/94, rifiuti tossici e nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi.

ART.2 GESTIONE DEL SERVIZIO E ZONE DI APPLICAZIONE

1. Il Comune gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa, su tutto il territorio.
2. Il servizio di smaltimento è effettuato mediante azienda speciale.
3. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi in cui è esteso il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed equiparati.
4. La delimitazione è approvata dal Consiglio Comunale.

ART. 3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

ART. 4
ESCLUSIONI E CONDIZIONI PARTICOLARI DI TASSABILITA'

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno e indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono inoltre soggetti alla tassa:
 - a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
 - b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507/93 (ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri);
 - c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha di regola, presenza umana;
 - d) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
 - e) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
3. La parte di locali o aree scoperte relativa ad impianti sportivi destinati o attrezzati esclusivamente per attività competitive e ginniche (campi sportivi, palestre).

4. Unità immobiliari prive di arredo e/o di servizi a rete (luce, acqua, gas) per le quali deve essere comprovato da apposite certificazioni lo stato di non utilizzo.
5. In caso di contestuale produzione dei rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarle concretamente, o comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata fortettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:
 - a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;
 - b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - c) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - d) elettrauto: 65%;
 - e) caseifici e cantine vinicole: 30%;
 - f) autocarrozzerie, falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - g) officine di carpenteria metallica: 55%;
 - h) tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%;
 - i) laboratori fotografici ed eliografie: 75%;
 - l) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche vetroresina: 75%;
 - m) esercizi commerciali, laboratori artigiani in genere convenzionati con ditte specializzate: 50%;
6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 5, semprechè vi sia contestuale produzione di rifiuti, come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
7. Nei locali ove i rifiuti sono costituiti principalmente da scarti di lavorazione che vengono conferiti o rivenduti a ditte specializzate nel riciclo degli stessi, la superficie viene computata al 70%.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, occupi, detenga o conduca a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.), locali ed aree scoperte, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria;
2. Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo tuttavia obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare;

3. Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.
4. Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.
6. Per gli edifici in multiproprietà e i centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.
7. Nel caso di alloggi ammobiliati, la tassa è dovuta dal proprietario dell'alloggio destinato alla locazione.

ART. 6 PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti, comprese le aree verdi condominiali. Resta ferma l'obbligatorietà di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. L'amministratore del condominio ha l'obbligo di presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno l'elenco dei condomini.
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 7 LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dall'1 gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

ART. 8 LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico le stazioni di qualsiasi genere ecc.;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività ecc.;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzata alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le unità sanitarie locali, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 9 AREE TASSABILI

Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

ART. 10 LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI

- 1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.
- 2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'Ufficio Tributi é comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 11
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e/o di servizi di rete o comunque se privi di certificazione attestante il non utilizzo nell'ipotesi prevista dal precedente art. 4 c.4.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 12
TASSABILITA' DELLE AREE SCOPERTE

1. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite sono computate nel limite del 50 per cento.
2. Non sono soggette alla tassa le aree scoperte adibite a verde anche per la parte eccedente i 200 mq.

(NB: Ai sensi del decreto legge n. 328 del 29.9.1997, legge di conversione 410 del 29.11.1997, sono abrogate l'imponibilità delle superfici delle aree di cui al comma 1 e 2 del presente articolo a decorrere dall'1.1.1999)

3. Le riduzioni di superficie di cui ai precedenti commi sono applicate con effetto dall'anno successivo alla denuncia originaria, integrativa, o di variazione.

ART. 13
RIDUZIONI DI TARIFFA

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. L'attestazione di minore produzione deve essere rilasciata dal gestore del pubblico servizio;
 - c) abitazioni con concimaia attiva, riconosciuta idonea dalle autorità competenti, o abitazioni dotate di compostiera (o bio-composter).
2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e devono essere evidenziate nella denuncia originaria integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo (art. 66 c. 5 e 6 del D.Lgs. 507/93).
3. Per quanto riguarda la riduzione della tariffa per le abitazioni dotate di compostiera, solo per il primo anno di applicazione, le richieste presentate entro il 20 gennaio 2011 potranno avere decorrenza dal 2010, qualora il contribuente dimostri di aver acquistato la compostiera entro il 31 dicembre 2009.

TITOLO II
CARATTERISTICA DELLA TASSA
ESENZIONI- RIDUZIONI- DETERMINAZIONE TARIFFE

ART. 14
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe determinate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta Municipale, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore responsabile con le modalità di cui all'art. 5 c. 6.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle ANNUALITÀ SUCCESSIVE :
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
5. Le richieste di riduzione di cui all'art. 4 c. 5, hanno effetto dall'esercizio tributario successivo a quello di presentazione della richiesta, completa della documentazione probatoria ed ha effetto anche per gli anni successivi permanendo le condizioni che le hanno originate.
6. La denuncia originaria o di variazione deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre Organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale o effettiva

delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

ART. 15 ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo:
 - le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio - economiche attestate dal Settore Socio Assistenziale.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione, su denuncia dell'interessato o verifica d'ufficio, con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/93, nel caso di omessa o ritardata denuncia.

ART. 16 COPERTURA DELLE ESENZIONI

1. Nel bilancio preventivo di ciascun esercizio, è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni cui al precedente articolo 15.

ART. 17 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 18

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60%, di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 19

GETTITO DEL TRIBUTO E COSTO DI ESERCIZIO

1. La tariffa della tassa é determinata, con atto giuntale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, 65 e 67, comma 3°, del D.Lgs. 507/93 e, tenendo debito conto del disposto dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto (costo di spazzamento).
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, e deve essere determinato nel rispetto del disposto dell'art. 61 del citato decreto legislativo n. 507/93 e delle successive modificazioni apportate dalla legge finanziaria n. 549 del 28.12.1995.
3. E' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo del 5%, a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani di vie e piazze pubbliche, che farà carico al bilancio comunale.

ART. 20
TARIFFAZIONE PER IL 1995

1. La tassa applicata sino al 31.12.1995 in base ai criteri di tassazione vigenti, è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati, secondo la classificazione di cui all'allegato A) del presente regolamento.

ART. 21
TARIFFAZIONE DALL'1.1.1996

1. La tassa é commisurata a partire dall'1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati, nonché al costo di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
3. La Giunta Municipale, entro il 31 ottobre 1995, determina con efficacia dall'1.1.1996:
 - le eventuali modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507/93 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
 - le nuove tariffe, per unità di superficie utile dei locali e delle aree, in base ai parametri stabiliti, per ciascuna categoria o sotto categoria dall'azienda preposta alla gestione del servizio comunale di smaltimento rifiuti.

ART. 22
COMUNICAZIONI DELL'AZIENDA SPECIALE

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno l'azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana, è tenuta a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo.

ART. 23
UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCOUO

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

ART. 24
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 21 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La tassa sarà riscossa tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Pordenone.
5. Non sono soggette al pagamento della tassa le occupazioni che per loro natura, non producono rifiuti.
6. L'importo minimo del tributo, indipendentemente dai giorni disoccupazione, viene fissato in L. 20.000. Sotto tale limite nulla é dovuto.

TITOLO III
DENUNCE – CONTROLLI – RIMBORSI
ACCERTAMENTI – RISCOSSIONI

ART. 25
DENUNCE

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507/93, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, e sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia presentata direttamente. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine (20 gennaio) e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione. Le denunce di variazione che comportano un aumento della tassazione, decorrono dal bimestre solare successivo all'inizio dell'utenza; le denunce che comportano una diminuzione della tassazione, decorrono dal bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti (art. 70 c. 6)
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507/93 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).
7. Nel calcolare il totale delle superfici tassabili le frazioni di mq fino a 0,50 non saranno considerate, mentre quelle superiori verranno arrotondate ad 1 mq.
8. Il Comune ha la facoltà di eseguire in qualunque tempo accertamenti d'ufficio a prescindere dall'obbligo della denuncia.

ART. 26
DENUNCIA DI VARIAZIONE

1. La denuncia di cui all'art. 25, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25, comma 3 ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13 e 15 .

ART. 27
ADEMPIMENTI A CARICO DI ALTRI UFFICI

1. In caso di carenze organiche del servizio comunicate dai contribuenti interessati, spettano al responsabile del servizio di nettezza urbana gli adempimenti di cui all'ar. 17, commi 2 e 3.
2. Ai fini della determinazione delle tariffe, applicabili in base ai parametri di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/93, è demandato al responsabile del servizio di nettezza urbana, ai sensi dell'art. 21 comma 3, il compito di individuare gli indici, di produttività e di qualità specifiche dei rifiuti, distinti per tipo di utilizzo dei locali ed aree scoperte assoggettabili al tributo.

ART. 28
MEZZI DI CONTROLLO DELLE DENUNCE DA PARTE DEL COMUNE

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, oppure in base alle convenzioni di cui all'art. 71, comma 4 del decreto 507/93, l'ufficio Tributi ha diritto:
 - a) di rivolgere motivato invito al contribuente ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, da restituire debitamente sottoscritti entro 20 giorni dalla notifica;
 - b) di accesso nei locali, a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati, muniti di documento di riconoscimento, e previo avviso anche telefonico, da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alla lettera a);
 - c) di invitare i contribuenti ed i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione delle superfici tassabili, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) di cui all'art. 2729 del codice civile.

ART. 29
ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO

1. Ai fini dell'accertamento del tributo si applicano le seguenti disposizioni (art. 71 decreto 507/93):
 - a) in caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia, ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 14 c. 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa;
 - b) in caso di omessa denuncia, l'Ufficio Tributi emette avviso di accertamento d'ufficio a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata;
 - c) gli avvisi di accertamento, di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono emessi dal funzionario responsabile designato per l'organizzazione e la gestione del servizio, di cui all'art. 32 del presente regolamento;
 - d) gli avvisi di cui al precedente comma 3 devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali e delle aree e loro destinazioni;
 - dei periodi di occupazione e/o detenzione dei locali e delle aree scoperte;
 - degli imponibili o maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa delibera;
 - la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta dal contribuente;
 - l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori soprattassa ed altre penalità;
 - l'indicazione dell'Organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

ART. 30
RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 72 del decreto 507/93, l'iscrizione del tributo, addizionali, sanzioni ed oneri accessori avviene nei ruoli principali e suppletivi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 32 del presente regolamento. Tali ruoli devono essere formati e consegnati alla Direzione Regionale delle Entrate, entro il 15 dicembre di ciascun anno. Gli importi dovuti sono arrotondati, sui singoli tributi, alle 1.000 lire per difetto o eccesso a seconda se la frazione é inferiore o superiore a 500 lire.

2. Il ruolo principale, deve essere predisposto entro la prima scadenza utile di ciascun anno, onde consentire la consegna dello stesso per il visto di esecutorietà entro il termine massimo del 15 dicembre di cui all'art. 72 del Decreto 507/93, deve riguardare gli importi liquidati sulla base:
 - a) delle reiscrizioni dei ruoli dell'anno precedente (principale e suppletivi) già emessi;
 - b) delle denunce presentate entro il 20 gennaio dell'anno di emissione del ruolo;
 - c) degli eventuali accertamenti notificati e divenuti esecutivi prima dell'ultimo termine utile per la predisposizione del ruolo principale.
3. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti eseguiti ai sensi dell'art. 29, nonché, quelle partite comunque non iscritte nei ruoli principali utilizzando la prima scadenza utile di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
In particolare, quando le iscrizioni a ruolo riguardano accertamenti notificati a ridosso del termine del 31 dicembre dell'ultimo anno valido per l'accertamento, il Comune, utilizzando la prima scadenza utile di cui al citato art. 13 del D.P.R. n. 602/73, non potrà comunque superare per la formazione e consegna del ruolo la data del 15 dicembre dell'anno successivo (circolare n. 95/E dd. 22.6.1994).
4. Gli importi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del citato D.P.R. n. 602/73, riducibile a due rate su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate. Su istanza del contribuente, iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 31 **SGRAVIE RIMBORSI**

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, l'ufficio Tributi dispone lo sgravio od il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 14, c. 3 e 4 del regolamento, è disposto dall'Ufficio Tributi, entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, quest'ultima,

pena di decadenza entro 6 mesi dalla notifica della cartella di pagamento o in mancanza, dell'avviso di mora riguardante il ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento, da dimostrare con esibizione di quietanza del Servizio Riscossione Tributi o dell'attestazione del versamento in c/c qualora effettuato tramite servizio postale.

TITOLO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 32
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Municipale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla nomina.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507/93.

Art. 33
SANZIONI ED INTERESSI

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507/93.
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Municipale in relazione alla gravità della violazione commessa, comminata dal Sindaco e comunicata dal Funzionario responsabile.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

ART. 34
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento emessi dal Comune ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 18 e segg. del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, che disciplina le nuove disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.
2. In via transitoria, fino alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, continuano ad applicarsi, ancorché abrogate ai sensi dell'art. 71 del citato D.Lgs. n. 546/92, le disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni.

ART. 35
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'art. 79, comma 3 del decreto 507/93 e successive modifiche, fatta eccezione delle disposizioni di cui agli artt. seguenti del regolamento

- art. 6, commi 1, 2 e 3 (Parti comuni dell'edificio);
- art. 7, commi 1 e 2 (Locali in multiproprietà);
- art. 10, comma 1 (Locali ed aree destinati ad attività stagionali),
- art. 12, commi 1 e 2 (Aree scoperte);
- art. 13, comma 1 - lett. a, b, c, d (Riduzioni di tariffa).

che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996 secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lett d), del D.L. 7.1.1995 n. 3.

2. Fino al 1.1.1996, sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali, fino alla stessa data sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915

ART. 36
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO " A "

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

TARIFFE PER L'ANNO 2010

(approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 436 del 21.12.2009)

- CAT. A - Locali delle abitazioni private€ 1,34/mq
- CAT. B - Locali destinati al commercio di prodotti ortofrutticoli, lattiero-caseari, di carne, di pesce, pasticcerie, generi alimentari, supermercati, di fiori e piante, panifici, dolciumi, di animali vivi e forniture per animali, di prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio, ristoranti, pizzerie, gastronomie, tavole calde, osterie, gelaterie, bar, mense, alberghi, residence, locande, pensioni, case di riposo e ospizi 4,68/mq
- CAT. C - Laboratori artigiani e insediamenti industriali€ 2,68/mq
- CAT. D - Locali destinati al commercio non previsti nella categoria B, servizio di pompe funebri, uffici per la vendita di automobili, natanti, macchine per l'agricoltura, negozi di vendita di biciclette e motocicli, negozi per la vendita di accessori carburanti e lubrificanti per auto€ 4,01/mq
- CAT. E - Uffici pubblici e privati, studi professionali, autoscuole, autonoleggi, ambulatori e laboratori medici, ospedali, case di cura pubbliche e private, ambulatori e poliambulatori pubblici, locali destinati ad altre istituzioni sanitarie pubbliche, istituti di credito, istituti e società di assicurazione, teatri, cinematografi, sale da gioco e sale da ballo coperte e scoperte, agenzie di viaggio, di pubblicità, agenzie di mediazione per la compravendita e locazione di beni immobili€ 2,41/mq
- CAT. F - Scuole di ogni ordine e grado private e pubbliche, collegi e convitti, caserme, carceri, circoli sportivi e ricreativi, associazioni sportive, culturali, sindacali e di categoria, istituti ed associazioni religiose ed assistenziali, sedi di partiti politici€ 0,61/mq
- CAT. G Esposizioni di automobili, roulotte, natanti, macchine per l'agricoltura, mobili, pavimentazioni, bagni, gallerie d'arte, aree esterne adibite a distributori di carburante e depositi commerciali, enti fieristici, autoparchi€ 2,00/mq